



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**



*Scuola Secondaria di 1° grado – Scuola Primaria – Scuola dell’Infanzia*

Via F.sco FERLAINO – 88046 LAMEZIA TERME -- Tel. 0968 23025 – fax 0968 400084  
<https://www.ic-manzoni-augruso.edu.it> -- e-mail [czic863005@istruzione.it](mailto:czic863005@istruzione.it) / [czic863005@pec.istruzione.it](mailto:czic863005@pec.istruzione.it)  
c.f. 82006260796 – c.m. CZIC863005



**Indirizzo musicale** (oboe, pianoforte, chitarra e violino)

**CIRCOLARE n° 15**

**AI DOCENTI DI SCIENZE MOTORIE  
ALL’UFFICIO PERSONALE  
ALLA DSGA F.F.**

**OGGETTO:** insegnamento scienze motorie e contratti

Si comunica che per la stipula dei contratti ai docenti assegnati all’IC “Manzoni-Augruso”, ci si atterrà a quanto previsto dalla legge, dal CCNL 2006-09 e dalle circolari ministeriali. Pertanto, ai fini della stipula dei contratti ai docenti di scienze motorie, equiparati ai docenti di scuola primaria, si fa presente che il pacchetto contrattuale dovrà specificare il numero di ore di lezione e il numero di ore di programmazione dovute, come previsto dalle circolari e dalle norme contrattuali vigenti.

A beneficio di una corretta informazione, si ricostruisce il quadro normativo che disciplina l’insegnamento di cui all’oggetto. In base alla circolare ministeriale 09/09/2022: “Come previsto dalla legge n. 234/2021, l’insegnamento di cui trattasi è introdotto per la classe quinta a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024. Le ore di educazione motoria, affidate a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, sono aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2009. Rientrano invece nelle 40 ore settimanali per gli alunni delle classi quinte con orario a tempo pieno. In queste ultime, per le classi quinte a tempo pieno, le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza. Le attività connesse all’insegnamento di educazione motoria, affidate al docente specialista, rientrano nel curriculum obbligatorio e, pertanto, la loro frequenza non è né opzionale né facoltativa (...) I docenti specialisti di educazione motoria fanno parte a pieno titolo del team docente della classe quinta a cui sono assegnati, assumendone la contitolarità congiuntamente ai docenti di posto comune. Ne deriva che essi partecipano alla valutazione (...).

L’articolo 1, comma 332, legge n. 234/2021 prevede che "il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione". Ne consegue che i contratti a tempo determinato, stipulati a fronte dell’esistenza di disponibilità orarie di insegnamento inferiori a posto intero,

ore di programmazione, adottando i medesimi criteri utilizzati per i docenti di scuola primaria, come previsto al paragrafo 2.3 della nota prot. n. 28597 del 29 luglio 2022.

Circolare ministeriale 29/07/2022. "I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio ed entro il limite orario massimo previsto dal CCNL. **Le ore da considerare per l'adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali.**

A tali ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un'ora di programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore".

CCNL 2006-09, art. 28 Attività di insegnamento Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento (...) Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni".

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott.ssa Antonella Mongiardo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 del D.Lgs 39/93